



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e Polizia
Penitenziaria

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flpgiustizia.it Email: flpgiustizia@flp.it

Segreteria Nazionale

Informativa n. 133

Roma, 23 ottobre 2007

Oggetto: Realizzazione della Carta Multiservizi della Giustizia

Si trasmette l'informativa sindacale pervenutaci il 26 ottobre 2007 dal Capo Dipartimento Dott. Claudio Castelli in merito a quanto in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



Alle OO. SS.
C.G.I.L. F.P.
C.I.S.L. F.P.S.
U.I.L. P.A.
UNSA SAG CONFESAL
FLP
R.D.B. P.I.
FED. INTESA
DIRSTAT
CIDA UNADIS
Loro Sedi

OGGETTO: *emissione in modalità elettronica delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 – realizzazione della Carta Multiservizi della Giustizia – INFORMATIVA SINDACALE.*

Si prega di voler prendere nota della presente informativa in merito all'oggetto.

Le necessità del Ministero della Giustizia

Il dipartimento è impegnato nella realizzazione di un progetto per l'accesso sicuro ai sistemi informatici del Ministero della Giustizia finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1".

Il progetto – che ha avuto l'assenso del C.N.I.P.A. e dell'Autorità Garante per Protezione dei Dati Personali in merito all'utilizzo dei dati anagrafici e biometrici – prevede la distribuzione di 22.000 smart card personali, prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a tutto il personale amministrativo e di magistratura operante nelle Regioni Obiettivo 1.

La smart card in questione sarà utilizzata:

- *quale tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Amministrazione a mente del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 per la "identificazione a vista", in sostituzione – ai sensi dell'art. 66, comma 8, d. l.vo 7 marzo 2005 n.82 - del tradizionale mod. AT cartaceo;*
- *per la autenticazione informatica del dipendente per l'accesso sicuro ai sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari, in sostituzione del tradizionale sistema basato su user-id e password che si presta a possibilità di intromissione o frode;*
- *per la firma digitale di atti e provvedimenti, nell'ottica della de-materializzazione del documento cartaceo.*

Per innalzare il livello di sicurezza, già garantito dall'utilizzo della smart card attivabile mediante il PIN attribuito al singolo dipendente, è altresì previsto l'impiego del template¹ relativo alle impronte digitali del titolare, come ulteriore strumento di autenticazione biometrica da utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici particolarmente critici.

La carta in questione, conforme agli standard tecnologici della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consente, inoltre, al dipendente di accedere ai servizi in rete resi disponibili anche dalle altre Amministrazioni centrali, regionali e locali e sostituisce, senza costi per il dipendente e con un risparmio di oltre € 20, la carta di identità elettronica (CIE).

Quadro normativo di riferimento

Per la identificazione dei cittadini, che siano anche dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, è sempre stato possibile ricorrere, giusta la previsione dell'articolo 292 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento T.u.l.p.s.), ad "ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato"; tale documento, dotato di funzioni equipollenti alla carta di identità prevista dall'art. 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) e meglio descritta agli articoli 288 e seguenti del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non veniva altrimenti definito, essendo rientrante nella competenza delle singole amministrazioni individuarne le caratteristiche e le tipologie.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, ha individuato le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento dei dipendenti dello Stato

L'articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che "La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché - omissis- b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio".

Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 3).

L'articolo 35, comma 2 (R), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la equipollenza alla carta di identità delle "tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

L'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159, stabilisce che "Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni".

Conclusioni

Tutto ciò premesso, è necessario rendere edotte codeste Organizzazioni Sindacali della iniziativa progettuale.

Il Ministero della Giustizia è l'organo tenuto ad assicurare l'organizzazione dei servizi a favore della giurisdizione. Le peculiari funzioni del personale della Giustizia, unitamente alle crescenti esigenze di sicurezza nell'accesso ai sistemi informatici dell'amministrazione ed alle informazioni in essi contenute, rendono particolarmente urgente l'adozione della nuova tecnologia di rilascio delle Carte elettroniche.

La realizzazione di sistemi protetti deriva anche dalla necessità di provvedere al crescente bisogno, denunciato da tutti i dipendenti, di una maggiore tutela nei confronti di generici sospetti che si verificano in occasione delle fughe di notizie o di illecito. Troppo spesso, infatti, si


¹ Template: insieme dei valori numerici estratti da un campione biometrico che ne descrivono le caratteristiche utili al fine del riconoscimento. Non è possibile ricostruire il campione biometrico originale a partire dal template. (definizione tratta da "Quaderni del CNIPA", 2004, n.9).

attribuisce ingiustamente ai lavoratori dell'Amministrazione della Giustizia la diffusione di informazioni riservate la cui divulgazione è, invece, imputabile all'accesso illecito ai sistemi informativi della giurisdizione che occorre, pertanto, in tutti i modi contrastare.

La nuova tessera elettronica che sarà messa a disposizione dei dipendenti, oltre a fornire le tradizionali funzioni di identificazione a vista alla stregua della carta di identità, consentirà di rendere sicuro l'accesso del dipendente ai sistemi informatici dell'Amministrazione escludendo qualsiasi ipotesi di uso illecito delle sue credenziali di accesso (user-id e password) che non saranno più conoscibili da terzi.

Per accedere alla postazione di lavoro sarà necessario disporre della tessera personale, del codice segreto PIN e – nei soli casi in cui si acceda a postazioni di lavoro critiche in quanto afferenti a particolari settori della giurisdizione dove massime sono le esigenze di sicurezza – sarà richiesta l'apposizione dell'impronta digitale del titolare della carta che sarà confrontata con il template conservato sulla tessera in suo possesso.

In nessun caso la tessera sarà utilizzata per la verifica della produttività del dipendente.

*Il Capo Dipartimento
Claudio Costelli*


N



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo Dipartimento



Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: *emissione in modalità elettronica delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 – realizzazione della Carta Multiservizi della Giustizia (mod. AT-e) – RICHIESTA DI PARERE*

Si trasmette la nota del collega Stefano Aprile, incaricato di seguire i progetti finanziati dal PON Sicurezza entro cui ricade la realizzazione della Carta Multiservizi della Giustizia, con preghiera di fornire il richiesto parere in merito alla problematica in oggetto.

Segnalo l'assoluta urgenza, dovendosi rendere conto tempestivamente all'UE delle realizzazioni finanziate nell'ambito dei progetti FESR.

Il Capo Dipartimento

Stefano Aprile



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Ufficio 3° del capo dipartimento



Al Sig. Capo Dipartimento
SEDE

OGGETTO: *emissione in modalità elettronica delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 - realizzazione della Carta Multiservizi della Giustizia (mod. AT-e) -*

Si prega di voler valutare la possibilità di richiedere all'Ufficio Legislativo del dicastero di esprimere un motivato parere in merito alla problematica dell'emissione, in modalità elettronica, delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, giusta la previsione dell'articolo 66, comma 8. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159.

Le necessità del Ministero della Giustizia

Il dipartimento è impegnato nella realizzazione di un progetto per l'accesso sicuro ai sistemi informatici del Ministero della Giustizia finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1".

Il progetto - che ha avuto l'assenso del C.N.I.P.A. e dell'Autorità Garante per Protezione dei Dati Personali - prevede la distribuzione di 22.000 smart card personali, prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a tutto il personale amministrativo e di magistratura operante nelle Regioni Obiettivo 1.

La smart card in questione sarà utilizzata:

- *quale tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Amministrazione a mente del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 per la "identificazione a vista", in sostituzione - ai sensi dell'art. 66, comma 8, d. l.vo 7 marzo 2005 n.82 - del tradizionale mod. AT cartaceo;*
- *per la autenticazione informatica del dipendente per l'accesso sicuro ai sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari, in sostituzione del tradizionale sistema basato su user-id e password che si presta a possibilità di intromissione o frode;*
- *per la firma digitale di atti e provvedimenti, nell'ottica della de-materializzazione del documento cartaceo.*

Per innalzare il livello di sicurezza, già garantito dall'utilizzo della smart card attivabile mediante il PIN attribuito al singolo dipendente, è altresì previsto l'impiego del template¹ relativo alle impronte digitali del titolare, come ulteriore strumento di autenticazione biometrica da utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici particolarmente critici.

La carta in questione, conforme agli standard tecnologici della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consente, inoltre, al dipendente di accedere ai servizi in rete resi disponibili anche dalle altre Amministrazioni centrali, regionali e locali.

Quadro normativo di riferimento

Per la identificazione dei cittadini, che siano anche dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, è sempre stato possibile ricorrere, giusta la previsione dell'articolo 292 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento T.u.l.p.s.), ad "ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato"; tale documento, dotato di funzioni equipollenti alla carta di identità prevista dall'art. 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.u.l.p.s.) e meglio descritta agli articoli 288 e seguenti del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non veniva altrimenti definito, essendo rientrando nella competenza delle singole amministrazioni individuarne le caratteristiche e le tipologie.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con il preciso intento di sopprimere le varie tessere personali fino ad allora rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, "ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali" (articolo 6), ha individuato le caratteristiche della tessera personale di riconoscimento dei dipendenti dello Stato (mod. AT). All'articolo 1 del citato d.P.R. è, difatti, allegato il modello tipografico del documento.

L'articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che "La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché - omissis- b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio".

Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 3).

L'articolo 35, comma 2 (R), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la equipollenza alla carta di identità delle "tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

L'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159, stabilisce che "Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni".

Il citato articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, stabilisce che "le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta di identità elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ...", nulla innovando in merito alle modalità di rilascio delle tessere di riconoscimento di cui al

¹ Template; insieme dei valori numerici estratti da un campione biometrico che ne descrivono le caratteristiche utili al fine del riconoscimento. In genere non è possibile ricostruire il campione biometrico originale a partire dal template. (definizione tratta da "Quaderni del CNIPA", 2004, n.9).

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, provvedimento espressamente richiamato dal citato comma 8 del medesimo articolo 66.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, è urgente conoscere gli orientamenti in merito alla procedura da seguire per dare corso alla produzione delle tessere di riconoscimento in modalità elettronica (mod AT-e) per i magistrati ed i dipendenti della Giustizia, fermo restando che la carta in questione risponde anche a tutti i requisiti tecnici previsti per carta di identità elettronica (come definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437), oltre che agli standard definiti per la Carta Nazionale dei Servizi e ai requisiti tipologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, essendo stata progettata in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sottoposta a parere tecnico del CNIPA.

In particolare, va individuata la natura e tipologia dell'atto amministrativo necessario a recepire il modello di tessera personale di riconoscimento in modalità elettronica per il personale del Ministero della Giustizia, tenuto conto che non possono essere ritenute direttamente applicabili, in quanto dettate per la carta di identità elettronica, le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005.

Si vuole, infine, ricordare, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che il personale in questione, sia esso togato od amministrativo, svolge una funzione speciale prevista dalla carta costituzionale e dalle specifiche disposizioni di settore.

Nell'applicazione al personale di questo Ministero della normativa generale valevole per tutte le Amministrazioni statali, non può, infatti, non operare la disposizione dell'articolo 110 della Costituzione; tale norma delinea la posizione del Ministero della Giustizia quale organo di natura sostanzialmente diversa da quella di tutti gli altri Ministeri, attribuendogli una specifica funzione: l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, funzione di cui il titolare risponde direttamente sul piano della responsabilità politica innanzi al Parlamento e di cui, perciò, deve avere la piena ed esclusiva gestione.

Nel quadro costituzionale, pertanto, il predetto Ministero è l'unico organo tenuto ad assicurare l'organizzazione dei servizi in questione e tale attività deve essere esercitata in posizione di autonomia nei riguardi persino dello stesso Esecutivo e della funzione di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto sopra evidenziato trova evidente motivazione nella disciplina che la carta costituzionale enuncia in materia di giurisdizione, riservando, altresì, alla legge l'emanazione di norme riguardanti ogni magistratura e l'ordinamento giudiziario. In particolare, le norme relative agli uffici giudiziari, al personale di magistratura ed al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, sono tutte collocate in leggi speciali (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni introdotte, tra l'altro, con la legge 30 luglio 2007, n. 111), che ne organizzano il funzionamento e le eventuali possibilità di riordino.

Le indicate peculiari funzioni del personale della Giustizia, unitamente alla speciale finalità di sicurezza della tessera elettronica che consente l'accesso ai sistemi informatici dell'amministrazione, potrebbero suggerire di ricorrere alla clausola di eccezione già recentemente utilizzata dal Ministero dell'Interno per il personale della carriera prefettizia (decreto del Ministro dell'Interno in data 13 dicembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003 - portante "Disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del Corpo prefettizio").

*Il Direttore dell'Ufficio
M. Spisic*





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



m_dg.DOG.20/09/2007.0036156.U

*Al Sig. Presidente della Corte d'Appello
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello*

**BARI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
LECCE
MESSINA
NAPOLI
PALERMO
POTENZA
REGGIO CALABRIA
SALERNO**

*Al Sig. Presidente della Sezione Distaccata della Corte d'Appello
Al Sig. Avvocato Generale presso la Sezione Distaccata della Corte d'Appello*
**SASSARI
TARANTO**

e p.c.

*Al Sig. Vice Capo Dipartimento dott. Russo - SEDE
Al Sig. Direttore Generale S.I.A. - SEDE
Al Sig. Direttore Generale delle Risorse Materiali - SEDE
Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione - SEDE
Al Sig. Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia dott. Cisterna - ROMA
Ai Sigg.ri Dirigenti CISIA di
NAPOLI, LAMETIA TERME, BARI, CATANIA, PALERMO, CAGLIARI*

OGGETTO: Progetto "Realizzazione di un sistema sicuro di accesso ai sistemi informatici del Ministero della Giustizia - Carta Multiservizi della Giustizia". Avvio delle attività di acquisizione dei dati dei dipendenti.

Facendo seguito alla nota in data 22 febbraio 2007 n. 7358 di prot., si ricorda che questa Amministrazione è impegnata nella realizzazione di un progetto per l'accesso sicuro ai sistemi informatici del Ministero della Giustizia finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1".

L'esigenza di incrementare il livello di sicurezza del sistema informativo della Giustizia attraverso l'adozione di ulteriori misure di protezione a tutela dei dati, ha imposto la necessità di implementare Sistemi di Accesso Sicuro e Biometrico ai sistemi informativi e loro applicazioni ed alle sale server. In particolare, per quanto concerne le modalità di autenticazione per l'accesso alle risorse informatiche ed agli applicativi "critici", è inderogabile nelle organizzazioni dislocate sul territorio e distribuite geograficamente, l'utilizzo di strumenti di autenticazione informatica.

Il progetto – che ha avuto l'assenso del C.N.I.P.A. e dell'Autorità Garante per Protezione dei Dati Personali – prevede la distribuzione di oltre 20.000 smart card personali, prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a tutto il personale amministrativo e di magistratura operante nelle Regioni Obiettivo 1; la smart card in questione sarà utilizzata:

- *quale tessera di riconoscimento, rilasciata dall'Amministrazione a mente del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 per la "identificazione a vista", in sostituzione – ai sensi dell'art. 66, comma 8, d. l.vo 7 marzo 2005 n.82 - del tradizionale mod. AT cartaceo;*
- *per la autenticazione informatica del dipendente per l'accesso sicuro ai sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari, in sostituzione del tradizionale sistema basato su user-id e password che si presta a possibilità di intrusione o frode;*
- *per la firma digitale di atti e provvedimenti, nell'ottica della de-materializzazione del documento cartaceo.*

Per innalzare il livello di sicurezza, già garantito dall'utilizzo della smart card attivabile mediante il PIN attribuito al singolo dipendente, è altresì previsto l'impiego del template¹ relativo alle impronte digitali del titolare, come ulteriore strumento di autenticazione biometrica da utilizzare per l'accesso ai sistemi informatici particolarmente critici: in pratica al dipendente, all'atto di accedere al sistema informatico, viene richiesto di appoggiare il proprio dito indice su un lettore di impronte digitali che verificherà in locale la corrispondenza del template ricavato da tale immagine con quello registrato sulla smart card in suo possesso.

La carta in questione, conforme agli standard tecnologici della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentirà, inoltre, al dipendente di accedere ai servizi in rete resi disponibili anche dalle altre Amministrazioni centrali, regionali e locali.

Il progetto prevede la distribuzione, presso tutte le sedi di Corte d'Appello coinvolte, di apparecchiature hardware e software atte all'acquisizione dei dati anagrafici e biometrici che saranno inoltrati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà alla fornitura delle carte e alla loro personalizzazione e distribuzione, insieme ai corrispondenti codici di accesso per l'abilitazione.

Le postazioni per l'acquisizione dei dati dei dipendenti, che saranno gestite dal punto di vista tecnico dai CISIA competenti, sono equipaggiate con una soluzione software in grado di operare via web, così da consentire la trasmissione immediata, per via telematica, dei dati raccolti

¹ *Template: insieme dei valori numerici estratti da un campione biometrico che ne descrivono le caratteristiche utili al fine del riconoscimento. In genere non è possibile ricostruire il campione biometrico originale a partire dal template. (definizione tratta da "Quaderni del CNIPA", 2004, n.9).*

all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'emissione delle carte personali che saranno trasmesse direttamente al titolare.

La rilevazione dei dati deve essere effettuata, successivamente ad una adeguata formazione già avviata ed in corso di espletamento, dal funzionario che attualmente esplica, presso le singole sedi, le procedure previste per il rilascio del tradizionale modello AT cartaceo, mutuando il sistema di acquisizione manuale con un sistema informatizzato per la registrazione delle informazioni del personale e la firma digitale dei relativi dati.

Si prega, pertanto, di voler fornire la massima collaborazione alla riuscita del progetto che consentirà, oltre al citato importante incremento della sicurezza del sistema informatico della Giustizia, di modernizzare in maniera profonda le modalità di lavoro del personale.

Il collega Stefano Aprile -Responsabile del Progetto e direttore degli uffici I e III di questo dipartimento - intraprenderà gli opportuni contatti con le autorità in indirizzo per avviare l'acquisizione dei dati ed illustrare i termini del progetto, ed è a disposizione per ogni necessità o chiarimento (recapiti stefano.aprile@giustizia.it tel. 06/68853123 fax 06/68853127 cell. 329/2606017).

Il Capo Dipartimento

Claudio Casale

